

**DELIBERA N. 147/21/CONS**

**RICHIAMO ALLA SOCIETÀ LA7 S.P.A. AL RISPETTO DEI PRINCIPI A  
TUTELA DELLA COMPLETEZZA DELL' INFORMAZIONE E DELLA  
CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E  
DELL'IMMAGINE DELLA DONNA NEI PROGRAMMI**

**(Programma “Non è l’arena”)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 29 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 10;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico o TU;

VISTA la Delibera n. 13/08/CSP recante “*Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive*” trasfuso nel “*Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive*”;

VISTA la delibera 424/16/CSP del 16 settembre 2016, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*”;

VISTA la Delibera n. 442/17/CONS recante “*Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento*”;

VISTO il “*Testo unico dei doveri del giornalista*”, approvato dal Consiglio Nazionale dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2016, e successive modifiche, che ha tra l’altro recepito i contenuti del “*Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 29 gennaio 2021 (prot.n. 0050360) da parte della Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Maria Edera Spadoni, con la

quale è stato evidenziato come *«nel corso del programma “Non è l’arena” trasmesso su LA7 il giorno 10 gennaio 2021 è stato trattato il caso di Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato lo scorso autunno con l’accusa di aver stuprato una donna durante una festa nel suo attico a Milano, secondo modalità chiaramente violative dei principi riportati nella delibera n. 13/08/CSP, recante “Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive” e poi recepiti nel Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”*. In particolare viene denunciato che *“Nello specifico, le modalità espressive e le tecniche comunicative utilizzate nel corso della puntata del 10 gennaio u.s. non hanno consentito al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda nella sua assoluta gravità, in quanto non hanno correttamente rappresentato e illustrato le diverse posizioni delle parti coinvolte, tenendo in debita considerazione l’effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti; né è stato adeguatamente rispettato il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la pari opportunità del confronto dialettico tra i soggetti che le sostenevano – comunque diversi dalle parte coinvolte nel processo – e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti»*.

VISTE le memorie presentate dalla società La7 in data 4 marzo 2021 in riscontro alla richiesta di osservazioni e controdeduzioni inviata dall’Autorità in data 4 febbraio 2021 in merito alla fattispecie descritta, con le quali la società ha eccepito quanto segue:

- in tutte le puntate del programma (22 e 29 novembre, 6, 13 e 20 dicembre 2020, 10, 17, 24 e 31 gennaio 2021, e quelle successive, fino al 28 febbraio 2021, per un totale di 12 puntate) nelle quali il tema è stato trattato, si è sempre avuto cura di garantire obiettività, completezza e imparzialità della rappresentazione della vicenda, peraltro dolorosissima, oggetto di indagine. Tutte le parti in causa sono state rappresentate, attraverso persone collegate che si facessero portatrici dei contrapposti punti di vista; il programma ha dato spazio anche alla voce delle vittime, la parte lesa; nelle puntate del 22 e 29 novembre 2020 e del 10 gennaio 2021 erano presenti, tra gli altri, sia Daniele Leali, intimo amico del Genovese e portatore di istanze sostanzialmente in sua difesa, sia l’Avv. Saverio Macrì, che all’epoca difendeva la ragazza vittima delle violenze del 10 ottobre 2020; nella puntata del 31 gennaio 2021 erano presenti, tra gli altri, il legale di fiducia della ragazza vittima della violenza del 10 ottobre 2020, l’Avv. Luigi Liguori, e la sua stessa assistita, presente in studio in anonimato;
- nelle puntate del 7, 14 e 28 febbraio 2021 erano presenti, tra gli altri, le due presunte vittime di Genovese, già ospiti il 24 gennaio, di nuovo assistite dal loro Avvocato Ivano Chiesa;
- tutte le discussioni sono avvenute sempre nel rispetto dei diritti alla dignità, all’onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti a tutti i soggetti coinvolti, come prescritto, tra l’altro, dal Codice di autoregolamentazione per i processi in tv e dalla Delibera n. 13/08/CSP;

- il programma ha dato voce non soltanto alla vittima dei presunti fatti di violenza che sarebbero avvenuti il 10 ottobre 2020 presso l'abitazione di Alberto Genovese a Milano, ma anche a ulteriori due vittime di presunti fatti di violenza che sarebbero avvenuti altrove, sempre ad opera di Alberto Genovese. Il programma inoltre ha svolto le proprie inchieste e interviste avvalendosi della presenza costante di una professionista psicologa, specializzata proprio in casi di violenza sessuale, la dottoressa Stefania Andreoli, presente in studio nelle puntate del 29 novembre, 6 dicembre, 13 dicembre 2020, 10 gennaio, 17 gennaio, 24 gennaio, 31 gennaio, 7 febbraio e 28 febbraio 2021, a garanzia sia delle parti coinvolte sia di un giusto e corretto inquadramento scientifico, fondato su consolidata letteratura medica e su esperienza clinica comprovata e di lungo corso, al fine di perseguire la duplice finalità, da un lato, di trasmettere agli spettatori un corretto quadro dei fatti e delle circostanze raccontate, dall'altro di garantire che le testimonianze e il relativo dibattito si svolgessero in un clima il più possibile protetto e sereno per le vittime coinvolte;
- in ogni momento della narrazione dei fatti del caso Genovese sono risultate sempre chiare le differenze fra la documentazione e la rappresentazione, fra la cronaca e il commento e fra le rispettive fonti, fra gli indagati, gli imputati, gli inquirenti coinvolti nei procedimenti giudiziari di cui di volta in volta si andava discutendo, senza che potesse mai indurre confusione fra accusa e difesa, fra il carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni della Magistratura e delle forze di Polizia, dell'evoluzione dei vari procedimenti e gradi di giudizio. In tutte le occasioni di approfondimento e dibattito è stata diffusa, in relazione al caso Genovese, un'informazione che, pur non sottacendo quali rilevanti prove siano tutt'oggi in possesso della Magistratura inquirente, è stata sempre e comunque ispirata alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, e tutto ciò al fine di soddisfare l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti;
- le modalità espressive e le tecniche comunicative che sono state adottate nel corso del programma hanno sempre consentito al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, ispirata ad un'illustrazione di tutte le diverse posizioni delle parti in contesa (tra cui si annoverano quelle espresse, in sostanziale difesa del Genovese, negli interventi del sig. Daniele Leali, amico intimo di Alberto Genovese, e della sua compagna Marilisa Loisi);
- la dialettica fra i soggetti processuali ed extra-processuali, in nessun caso ha potuto mai indurre il rischio di alterare la percezione dell'accaduto;
- in relazione al contraddittorio delle tesi, si segnala infine come il programma abbia restituito al pubblico la percezione della complessità del reale, interpellando non soltanto le vittime dell'abuso - e tutelandone in ogni maniera possibile la riservatezza, a norma di tutte le disposizioni di legge, regolamentari, deontologiche e autoregolamentari applicabili - ma anche professionisti dell'informazione e della scienza, oltre ai portatori delle tesi difensive dell'accusato.

VISTA l'ulteriore segnalazione avente ad oggetto la medesima fattispecie, inviata dalla Presidente dell'associazione "Donne in quota", Donatella Martini, in data 19 aprile 2021 (ns. prot. n. 0185253). In particolare, la segnalante, nel fare riferimento alla trattazione del caso di Alberto Genovese da parte del programma "Non è l'arena" trasmesso su La7, ha lamentato la violazione dei principi riportati nella delibera n. 13/08/CSP, recante "Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive" e poi recepiti nel Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, nonché del Testo unico dei doveri del giornalista. Viene sottolineato come il giornalista conduttore del programma abbia dimostrato personalmente e provocato nel pubblico un interesse morboso nei confronti dell'intera vicenda a cui ha dedicato ben 12 puntate;

CONSIDERATO quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento:

- "Non è l'Arena" è un programma di approfondimento giornalistico in onda la domenica sera in *prime time* sul canale La7, condotto dal giornalista Massimo Giletti;
- l'art. 3 del Testo unico, nello stabilire che sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose sottolinea come la tutela di tali principi debba essere assicurata "*nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona*". In quest'ottica mette conto rilevare che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale (art. 7 TU);
- con l'"Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive", approvato con delibera n. 13/08/CSP, l'Autorità ha declinato i principi e i criteri cui devono uniformarsi le emittenti televisive laddove i programmi diffusi abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso. In particolare, è previsto che "*Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, ferme la garanzia della libertà d'informazione e del pluralismo dei mezzi di comunicazione nonché la salvaguardia della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni, sono tenuti a garantire l'osservanza dei principi normativi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, rispetto delle libertà e dei diritti individuali, ed in particolare della dignità della persona e della tutela dei minori, in tutte le trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, quale che sia la fase in cui gli stessi si trovino*". Al fine di garantire l'osservanza dei suddetti principi, i fornitori di servizi di media audiovisivi devono uniformarsi ad una serie di criteri, tra cui: "[...] a) *va evitata un'esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificialmente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia, che non possono in alcun modo divenire oggetto di "processi" condotti fuori dal processo.*

*In particolare vanno evitati "processi mediatici..... dovranno pertanto essere seguite modalità tali da tenere conto della presunzione di innocenza dell'imputato e dei vari gradi esperibili di giudizio....; c) la cronaca giudiziaria deve sempre rispettare i principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità dell'informazione e di tutela della dignità umana, evitando tra l'altro di trasformare il dolore privato in uno spettacolo pubblico che amplifichi le sofferenze delle vittime e rifuggendo da aspetti di spettacolarizzazione suscettibili di portare a qualsivoglia forma di "divizzazione" dell'indagato, dell'imputato o di altri soggetti del processo (....); d) restando salva la facoltà di sviluppare sui temi in esame dibattiti tra soggetti diversi dalle parti del processo nel rispetto del principio del contraddittorio ed assicurando pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti intervenienti....";*

- i principi così enunciati sono stati poi trasfusi nel "Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive", sottoscritto nel 2009 anche dalla società Telecom Italia Media (a cui all'epoca faceva capo La7). Il Codice prevede, tra l'altro, che le emittenti adottino le misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità "e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo (....)". In quella sede, le emittenti si erano altresì impegnate a "rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti";

- il Codice è stato anche recepito nel "Testo unico dei doveri del giornalista" approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti il 27 gennaio 2016;

- con la delibera n. 442/17/CONS, recante "Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento" l'Autorità è intervenuta sull'informazione relativa al tema delle molestie sessuali, stabilendo che, pur nel rispetto della libertà di espressione, "....la rappresentazione in televisione del tema delle molestie a sfondo sessuale non possa reputarsi totalmente esente da regole, ma debba osservare una serie di limiti, riconducibili anche all'ambito della deontologia professionale". In particolare, l'Autorità ha inteso richiamare l'attenzione sull'esigenza di evitare forme di spettacolarizzazione o generalizzazione delle vicende che possano compromettere la correttezza dell'informazione, ledendo al contempo i principi sanciti a tutela della dignità, dell'onore, della reputazione, della riservatezza della persona umana, sia nel caso delle vittime oggetto delle molestie che dei presunti molestatori. In relazione alle notizie aventi come protagoniste le donne, è necessario garantire un'immagine equilibrata e aderente alla realtà dell'universo femminile non schiacciato da stereotipi e pregiudizi offensivi della dignità delle donne. Pertanto, l'Autorità ha ribadito la necessità di garantire un'informazione obiettiva che faccia emergere in maniera chiara l'oggetto della notizia e la differenza tra fattispecie penalmente rilevanti, come ogni forma di violenza, e quelle

penalmente non rilevanti, ma comunque inadeguate. In tali ultimi casi l'informazione è chiamata ad *“uno sforzo di denuncia e di segnalazione critica anche in virtù del moltiplicarsi di episodi gravemente lesivi della dignità umana ma in particolare di quella femminile, salvaguardando le vittime che denunciano abusi con riguardo al diritto di parola e alla garanzia di potersi esprimere in un contesto sereno ed equilibrato”*: l'esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri di verità ed essenzialità. I giornalisti e i conduttori sono dunque tenuti ad uniformarsi rigorosamente a tali indirizzi;

- nell'alveo del descritto indirizzo interpretativo si colloca anche la delibera n. 426/16/CSP con la quale l'Autorità, nel prendere atto della crescente esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, ha rivolto un richiamo ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici ad assicurare il più rigoroso rispetto dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti. In particolare, giornalisti e conduttori sono stati invitati a rivolgere *“particolare attenzione alla modalità di diffusione di notizie e di immagini sugli argomenti di attualità..... ponendo in essere ogni azione intesa ad evitare situazioni suscettibili di degenerazione”*;

ACQUISITE dalla società Geca Italia srl le registrazioni di tutte le puntate del programma *“Non è l'arena”* nel corso delle quali è stato trattato il caso, oggetto di indagine giudiziaria, relativo alle vicende che hanno interessato l'imprenditore Alberto Genovese, oggetto di doglianza;

ESAMINATO il contenuto delle puntate medesime, diffuse nel periodo novembre 2020-febbraio 2021, dall'analisi del quale emerge quanto segue:

- il caso dell'imprenditore Alberto Genovese, arrestato con l'accusa di stupro, è stato trattato in dodici trasmissioni, in particolare in quelle del 22 e 29 novembre, il 6, 13 e 20 dicembre 2020, il 10, 17, 24 e 31 gennaio 2021, il 7, 14, e 28 febbraio 2021. In ciascuna di queste trasmissioni, l'ultima parte del programma in onda dopo le ore 23 è stata dedicata al caso, con una durata compresa tra i cinquanta minuti e gli ottanta minuti;

- quanto ai profili afferenti alla corretta rappresentazione dei procedimenti giudiziari in corso e dell'immagine della donna con riferimento al tema delle molestie a sfondo sessuale, si riportano stralci di alcune puntate che esemplificano le modalità secondo cui il tema è stato trattato:

a) nella puntata del 10 gennaio alle ore 23.16 inizia lo spazio dedicato al caso Genovese dalla durata di un'ora e 25 minuti circa. In studio sono presenti Daniele Leali, amico di Alberto Genovese, Marilisa Loisi, fidanzata di Leali, il giornalista Luca Telese, la psicoterapeuta Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo e l'avvocato Ivano Chiesa, difensore di alcune delle ragazze che hanno denunciato l'imprenditore. Viene mandato in onda un filmato che mostra il conduttore Massimo Giletti parlare al telefono con una delle vittime. La ragazza dice di non sentirsi pronta a parlare in trasmissione di quello che le è accaduto. Leali, insieme con la fidanzata, mettono in dubbio la veridicità delle parole della ragazza; in particolare Leali si dice convinto che

*"se una ragazza è stata violentata, non programma di andare in vacanza con una persona che le ha fatto del male subito dopo".* La psicoterapeuta interviene per chiarire che un simile ragionamento non tiene conto di un aspetto importante, quello della non consapevolezza immediata, del senso di colpa percepito dalla vittima dopo la violenza. Leali sottolinea ancora che le ragazze partecipavano alle feste *"con la loro voglia e le loro gambe, perché a loro piaceva consumare droghe psichedeliche, ketamina, cocaina e quant'altro, e venivano con la propria testa e le proprie gambe perché sapevano che lì potevano consumare droga di propria spontanea volontà"*. In studio vengono poi letti dei passaggi dei verbali della fidanzata di Genovese;

b) nella puntata del 24 gennaio alle ore 23.25 inizia lo spazio dedicato al caso Genovese di un'ora e 15 minuti circa. Viene mandato in onda un video con la testimonianza, resa in forma anonima, di una delle diverse ragazze che accusano l'imprenditore di stupro. Sono presenti la psicoterapeuta Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, l'avvocato Ivano Chiesa e Elisa Rivoira, amica di Genovese. Il conduttore sottolinea che si tratterà di una *"serata delicata e importante"* perché due delle ragazze che hanno subito violenza hanno deciso di parlare in trasmissione. A giudizio del conduttore, tale testimonianza è particolarmente significativa anche per rappresentare alle ragazze in ascolto cosa possa nascondersi dietro a situazioni di apparente benessere e lusso. In studio le due ragazze raccontano in forma anonima (di spalle alla telecamera) il mondo di droga, feste, e vacanze dell'imprenditore, con cui erano entrate in contatto. L'avvocato rimarca che si tratta di due bambine spaventate, che si è irritato per le insinuazioni che sono state fatte nei loro confronti e che a casa deve arrivare il messaggio che *"per trovarsi in questo pasticcio ci vogliono due minuti"*. Vengono mandati in onda poi anche dei filmati con le testimonianze della fidanzata di Genovese. Quando si ritorna in studio una delle due ragazze comincia a piangere mentre continua a raccontare. Il conduttore a fine puntata, riferendosi all'imprenditore Genovese, dice, *"Mi auguro che venga fuori una verità vera, perché questa persona va curata. Questo è il messaggio, persone come queste vanno curate, ma sappia questa persona che magari ci sta guardando, che ha distrutto la vita di alcune persone. Ad maiora, alla prossima settimana"*.

c) nelle puntate successive l'attenzione si focalizza ancora sull'uso di droga resa disponibile agli invitati nel corso delle feste organizzate da Genovese nella propria abitazione. Sono ancora le vittime ad essere intervistate per raccontare le ragioni che le spingeva a partecipare a questi eventi.

TENUTO CONTO di quanto dichiarato dalla società La7 nella propria memoria;

RILEVATO il ricorrere di diversi profili di criticità che assumono rilievo in relazione alla puntuale osservanza del quadro normativo sopra richiamato;

RITENUTO in particolare quanto segue:

- la trattazione del caso Genovese, oggetto di un procedimento giudiziario in corso nel quale l'imputato deve rispondere di numerosi capi di imputazione, primo fra tutti

quello di violenza sessuale ripetuta, risulta connotata da estrema delicatezza stante la giovane età delle ragazze coinvolte e che sono le vittime della pretesa violenza. Nel caso in esame dunque *“confluisce la considerazione di plurimi valori costituzionalmente garantiti: in sintesi, da un lato la libertà di espressione e di opinione, il diritto di informare e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivo anche del diritto di cronaca– che costituiscono estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero affermata dall’art. 21 della Costituzione; dall’altra la salvaguardia delle libertà individuali e della tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), nonché il diritto al “giusto processo” tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 47)”*;

- con l’atto di indirizzo di cui alla delibera 13/08/CSP l’Autorità ha dunque inteso richiamare l’attenzione dei fornitori di servizi di media audiovisivi sulla necessità di garantire il più rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico che trovano la loro matrice nei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. La tutela del pluralismo dell’informazione postula un contemperamento di interessi contrapposti: da un lato, la libertà di espressione intesa come diritto-dovere di informare, dall’altro, il rispetto dei diritti della persona. I fornitori di servizi media, e conseguentemente giornalisti e conduttori, sono dunque investiti di una speciale responsabilità dovendo assicurare un’informazione completa, corretta e imparziale avendo cura di non oltrepassare, in particolare quando vengono trattate tematiche particolarmente delicate – come nel caso di specie – i limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia.

- come evidenziato anche nel Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, l’attività informativa in forma di cronaca e critica giudiziaria su fatti oggetto di accertamento giurisdizionale deve perseguire lo scopo di informare su fatti di attualità concorrendo alla formazione della pubblica opinione sugli eventi e sulle persone nei cui confronti la giustizia è amministrata. Tale andamento parallelo determina le condizioni di un circuito virtuoso potendo, in particolare, dare impulso ad iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti nella prospettiva dell’espansione degli spazi di garanzia degli indagati e degli imputati, della completezza delle indagini e della maturazione del libero convincimento dei giudici; l’essenziale funzione di informazione però accompagna, ma non sostituisce la funzione giurisdizionale: l’attività di informazione non deve sostituirsi al processo in corso;

- in uno Stato di diritto la sede del processo penale è il tribunale, il mezzo di comunicazione non deve trasformarsi nella sede impropria in cui si celebrano processi paralleli e alternativi a quello giudiziario. Il rischio è quello di compromettere, *“oltre ai diritti costituzionalmente garantiti per gli imputati, anche la corretta dialettica tra accusa e difesa e la stessa serenità psicologica dei giudici, senza dimenticare che i processi mediatici comportano il fondato rischio di un’ulteriore e ingiustificata amplificazione delle sofferenze per le vittime e le loro famiglie e una possibile confusione della discussione dell’attualità con una (più o meno evidente) sovrapposizione di compiti*



*pertinenti all’Autorità Giudiziaria e con la celebrazione dei processi nelle sedi a ciò deputate”.*

RITENUTO di dover svolgere le seguenti considerazioni in ordine alle modalità di trattazione della vicenda che coinvolge l’imprenditore Alberto Genovese da parte del programma “*Non è l’Arena*”:

- sotto il profilo della contenenza, la trattazione del medesimo argomento in ben 12 puntate del programma con spazi di durata compresa tra i cinquanta e gli ottanta minuti, denuncia un’attenzione sproporzionata al fatto di attualità che, pur nel rispetto della libertà editoriale, sembra oltrepassare i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Una simile e continuativa attenzione non sembra infatti essere stata riservata ad altri fatti di cronaca del pari attenzionati dall’opinione pubblica. La copertura mediale riservata al caso non appare coerente con i principi sopra richiamati come declinati nei provvedimenti dell’Autorità;

- con riferimento alle modalità di conduzione e di trattazione del caso, si rileva in particolare quanto segue:

1) la trattazione del caso non sempre ha assicurato il doveroso equilibrio tra informazione e rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti alla dignità, all’onore e alla reputazione delle persone. In questa prospettiva va rilevata la spettacolarizzazione della notizia in cui i toni, le parole, la scelta degli ospiti e la sequenza narrativa sono elementi qualificanti. Al di là del legittimo diritto di cronaca e della rilevanza sociale del tema, tornare sulla stessa vicenda per così tante volte ha portato all’estrema pubblicizzazione del dramma personale, enfatizzando e spettacolarizzando eventi che in definitiva hanno amplificato le sofferenze delle stesse giovani donne coinvolte;

2) il confronto fra diverse tesi non sembra essere stato adeguatamente garantito, in quanto la lunga “serializzazione” della vicenda ha inevitabilmente ingenerato, anche nello spettatore più attento, il rischio di confusione tra i ruoli delle parti coinvolte, determinando sia una sorta di vittimizzazione secondaria sia, in definitiva, la perdita dell’efficacia informativa e sociale dell’approfondimento.

RITENUTO per l’effetto che la condotta rilevata integri la violazione delle norme richiamate e, segnatamente, dei principi sanciti nel Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici come declinati nell’atto di indirizzo di cui alla delibera n. 13/08/CSP, nonché nelle delibere n. 424/16/CSP e 442/17/CONS;

RITENUTO pertanto di rivolgere un richiamo alla società La7 affinché assicuri il rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico e nei provvedimenti dell’Autorità avendo cura di realizzare nei programmi di informazione dedicati a fatti di attualità oggetto di procedimenti giudiziari in corso un equilibrato temperamento tra il diritto di cronaca e i diritti fondamentali della persona evitando forme di spettacolarizzazione degli eventi che possano ledere la sfera personale dei soggetti coinvolti negli accadimenti oggetto di attenzione.

RITENUTO che le modalità di conduzione del programma possano rilevare ai fini del rispetto delle previsioni recate dal Testo unico dei doveri del giornalista, che ha recepito i contenuti del “*Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive*”, e che pertanto il caso in esame debba essere segnalato all’Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **RICHIAMA**

- la società La7 S.p.A. affinché assicuri il rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico e nei provvedimenti dell’Autorità a tutela di una informazione imparziale e di una corretta modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell’immagine della donna avendo cura di realizzare nei programmi di informazione dedicati a fatti di attualità oggetto di procedimenti giudiziari in corso un equilibrato temperamento tra il diritto di cronaca e i diritti fondamentali della persona evitando forme di spettacolarizzazione degli eventi che possano ledere la sfera personale dei soggetti coinvolti.
- Il presente provvedimento è trasmesso all’Ordine dei giornalisti per ogni eventuale e conseguente valutazione di competenza.

Nell’esercizio della sua funzione di vigilanza l’Autorità verifica l’osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è trasmessa alla società La7 S.P.A. ed è resa disponibile nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 aprile 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba